

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE. – E' costituita a Trieste, con un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla legge e senza limiti di durata, un'Associazione non riconosciuta di promozione sociale con finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturale, aperta a tutti, apolitica, apartitica e senza fini di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE TRIESTINA AMICI DEL PRESEPIO - A.P.S. ".

ART. 2 – SEDE. – La Sede dell'Associazione è a Trieste in via dei Giardini 16.

ART. 3 – FINALITA'. – Tutta l'attività dell'Associazione è esercitata prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, per il raggiungimento degli scopi che sono:

- Mantenere viva a Trieste la tradizione del Presepio promuovendone la costruzione nelle famiglie e nei luoghi pubblici.
- Raccogliere, incrementare, conservare ed esporre al pubblico, tramite il proprio Museo del Presepio, le opere presepistiche e bibliografiche che documentano la tradizione, l'arte e la cultura presepistica.
- Svolgere attività didattica, culturale ed artistica organizzando mostre, corsi presepistici, concorsi, conferenze.
- Promuovere la collaborazione e scambi culturali con altre realtà presepistiche italiane e dei Paesi confinanti.
- Promuovere l'amicizia tra tutti gli "Amici del Presepio" mediante incontri e visite collettive a presepi e musei di altre località italiane ed estere.

Tali scopi sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera i, del D.L. 117 del 3 luglio 2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

ART. 4 - SOCI. – L'Associazione non dispone limitazioni, con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati che possono essere solo persone fisiche. L'ammissione avviene a seguito di domanda scritta e dopo il versamento della quota associativa per la quale non è previsto il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo.

I soci sono considerati "Effettivi" dopo l'approvazione della domanda di iscrizione da parte dell'Organo di Amministrazione e solo se in regola con il pagamento del canone sociale annuo. L'eventuale rigetto, motivato, della domanda di iscrizione va comunicato all'interessato entro 30 giorni. La pronuncia sul rigetto deve essere richiesta da chi ha proposto la domanda entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto all'Organo di Amministrazione che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della successiva convocazione.

L'iscrizione si considera tacitamente rinnovata di anno in anno salvo dimissioni scritte.

I soci effettivi hanno diritto a:

- Ricevere la tessera dell'Associazione
- Frequentare la Sede
- Partecipare alle attività
- Partecipare alle Assemblee dei Soci
- Eleggere ed essere eletti alle cariche associative
- Prendere visione dei libri sociali previa richiesta all'Organo di Amministrazione

Tutti i Soci hanno l'obbligo di:

- Osservare quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti
- Versare la quota associativa nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento interno
- Non operare in modo lesivo del buon nome dell'Associazione

La qualità di Socio si perde per mancato pagamento del canone associativo per due esercizi sociali consecutivi o per radiazione decisa dall'Organo di Amministrazione per gravi motivi di comportamento che violino lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione.

ART. 5 - GRUPPI. – Nell'ambito dell'Associazione i Soci possono formare “ GRUPPI “ per svolgere attività artistiche, culturali e ricreative nell'interesse dell'Associazione.

ART. 6 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI. – L'Assemblea Generale dei Soci, massimo organo dell'Associazione, è convocato dall'Organo di Amministrazione mediante avviso inviato ai soci almeno otto giorni prima, con l'indicazione del giorno, ora, luogo e Ordine del Giorno. Possono parteciparvi solo soci effettivi in regola con il pagamento del canone sociale e non sono ammesse più di due deleghe. Essa è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione.

Tutte le decisioni, prese a maggioranza dei presenti e messe a verbale dal Segretario, sono vincolanti per l'Associazione e per tutti i soci compresi gli assenti.

L'Assemblea Ordinaria, con maggioranza semplice, ha le seguenti competenze:

- Elegge e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione
- Elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- Approva il Bilancio di esercizio
- Discute sull'attività svolta e dà indicazioni sull'attività da svolgere
- Delibera sulla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- Approva i Regolamenti dell'Associazione
- Delibera l'entità del canone sociale annuo
- Delibera su altri argomenti all'ordine del giorno
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria, con maggioranza qualificata, si riunisce per:

- Approvare le modifiche allo Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.)
- Deliberare lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 7 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE. – Ad amministrare l'Associazione è chiamato un Organo di Amministrazione composto da un numero di persone fisiche associate non inferiore a cinque elette dall'Assemblea dei Soci. Esse durano in carica tre esercizi sociali e possono essere rielette. Riguardo cause di ineleggibilità o di decedenza si applica l' Art. 2382 del Codice Civile.

L'Organo di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed assegna altri eventuali incarichi necessari per l'attività associativa.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti delle norme statutarie e delle decisioni deliberate dall'Assemblea dei Soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

All'Organo di Amministrazione spetta:

- Applicare e far osservare le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti
- Sorvegliare sul buon andamento amministrativo, economico e morale dell'Associazione
- Convocare l'Assemblea Generale dei Soci
- Redigere il Bilancio di Esercizio
- Approvare o rigettare le domande di ammissione di nuovi soci
- Proporre l'ammontare del canone sociale annuo
- Definire il programma delle attività
- Redigere o modificare i Regolamenti

- Proporre eventuali modifiche allo Statuto

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è il Rappresentante Legale dell'Associazione e sovrintende all'amministrazione ed alle attività. In caso di assenza o impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente. Nell'eventualità di cessazione per dimissioni o altra causa, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea dei Soci di un nuovo Amministratore, l'Organo di Amministrazione nominerà il nuovo Presidente.

ART. 8 - CARICHE ASSOCIATIVE. – Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito come pure gratuita, volontaria e libera è la prevalente attività svolta dagli associati per il perseguimento dei fini associativi. In caso di particolari necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

ART. 9 - VOLONTARI. – L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari che devono essere iscritti su apposito registro se svolgono la loro attività in modo non occasionale. Per libera scelta, essi svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e la propria capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La loro attività non può essere retribuita, in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e le condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Non sono considerati volontari coloro che occasionalmente coadiuvano l'Organo Amministrativo nello svolgimento delle sue funzioni.

ART. 10 – RISORSE ECONOMICHE. – Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività sono:

- Quote e contributi dei Soci
- Donazioni, eredità, legati
- Contributi dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, di Istituzioni o Enti Pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.
- Erogazioni liberali degli associati e di terzi
- Altre entrate compatibili con le finalità associative

ART. 11 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO. – L'Organo di Amministrazione ha l'obbligo di predisporre il Bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, il bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione e, nei termini previsti, depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 12 – PATRIMONIO. – Tutto il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili, opere preesistenti-artistiche-culturali e fondo di riserva per attività istituzionali - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - , è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE. – In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 14 – NORME FINALI. – Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia ai Regolamenti associativi elaborati dall'Organo di Amministrazione ed alle norme di Legge.